



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott.ssa Clotilde Fierro

PRESIDENTE

Dott. Michele Milani

CONSIGLIERE Rel.

Dott. Maurizio Alzetta

CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **232 /2022** R.G.L.

promossa da:

TADONE Doriana Caterina, (c.f. TDNDRN60B67L219H),
res.te a Torino, rappresentata e difesa congiuntamente e
disgiuntamente dall'Avv. Angelo Marzo del Foro di Lecce e
dall'Avv. Alessandro Citterio del Foro di Torino, come da
mandato in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliata
presso il secondo in Torino, via Colli n.10

APPELLANTE

CONTRO

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(c.f.80078750587), in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Emilia Conrotto e Tommaso Parisi, per



procura generale alle liti del 21.7.2015 a rogito dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado n.9/C, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto.

APPELLATO

Oggetto: pensione di reversibilità

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

come da ricorso depositato in data 23.5.2022

Per l'appellato:

come da memoria difensiva depositata in data 6.9.2022

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato in data 5.9.2021 avanti al Tribunale di Torino, la sig.ra Doriana Caterina TADONE ha citato in giudizio l'INPS e, premesso di avere convissuto more uxorio con il sig. Salvatore Di Paola a far data dal 1.11.1989, che dalla convivenza è nato un figlio, che il sig. Di Paola, già titolare di pensione di vecchiaia Gestione Commercianti è deceduto in data 21.9.2016, ha dedotto di avere presentato domanda per la corresponsione della pensione di reversibilità, respinta dall'Istituto per la carenza del requisito dell'esistenza di un pregresso rapporto di coniugio. Contestando le ragioni addotte dall'Istituto, facendo appello alla funzione solidaristica del trattamento di reversibilità ed alla stabile relazione affettiva intercorsa con il de cuius, ha chiesto in via conclusiva la condanna dell'ente convenuto alla



All'udienza del 20.9.2022, all'esito della discussione, la corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.

Il giudice di primo grado, dato atto che al momento del decesso del sig. Salvatore Di Paola la ricorrente non possedeva lo status di coniuge, elemento costitutivo della prestazione richiesta ex art.13 R.D.L. n.639/39, ha respinto le ragioni della parte ricorrente sulla base delle seguenti argomentazioni:

- 

varie tutele, ma non il trattamento di reversibilità di cui si discute;

- Per il resto l'esclusione del trattamento di reversibilità al convivente more uxorio è stato valutato come legittimo e non incostituzionale in varie pronunce di legittimità (Cass. ord. 11520/20; sent. 24694/21), mentre le pronunce di merito citate dalla ricorrente si riferiscono a fattispecie differenti o comunque non sono state confermate in sede di legittimità.

Con unico motivo di impugnativa, che ripercorre l'evoluzione normativa e la 'coscienza comune' in tema di convivenza more uxorio, l'appellante insiste nelle conclusioni già formulate in primo grado, previa rimessione alla Corte Costituzionale "delle questioni incidentali di costituzionalità che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenute la loro non manifesta infondatezza".

Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione dell'Inps che deduce l'inammissibilità dell'appello in quanto, contrariamente ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (viene citata Cass. n.14666/20) sarebbe stato prospettato come unico motivo di impugnativa, la questione di legittimità costituzionale, senza dedurre motivi di censura avverso la sentenza del tribunale. In realtà la parte appellante ha riproposto le conclusioni già assunte con il ricorso introduttivo contestando la sentenza di



primo grado in quanto è pervenuta alla reiezione delle domande sulla base di una normativa per la quale si prospetta una valutazione di incostituzionalità.

La sollecitazione volta a sollevare incidentalmente la questione di legittimità costituzionale (peraltro prospettata sulla base di allegazioni carenti sia con riferimento alle norme sospette di costituzionalità, sia con riferimento ai parametri costituzionali violati) è d'altra parte una prospettiva considerata del tutto legittima dalla stessa giurisprudenza di legittimità citata dall'Istituto (cfr. Cass. 14666/20).

L'impugnativa proposta dalla sig.ra Tadone è peraltro infondata nel merito.

Le questioni inerenti la legittimità della normativa che attribuisce rilievo ai fini del diritto al trattamento di reversibilità alla sola condizione di coniuge (art.13 R.D.L. n.639/1939) e la possibilità di estendere il trattamento sul presupposto della valorizzazione della convivenza more uxorio sono state affrontate in sede di legittimità e di valutazione costituzionale e le Corti si sono ripetutamente espresse per la legittimità della normativa vigente che va esente dai dubbi di costituzionalità prospettati.

Con la sent. n.461/2000 la Corte Costituzionale (che era chiamata a pronunciarsi sull'esclusione della condizione di convivenza more uxorio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di reversibilità anche nell'ottica della 'competizione' con il coniuge separato che invece è percettore del trattamento), ha precisato che differenziare la disciplina attribuendo rilevanza al solo rapporto



di coniugio non viola l'art.3 Costituzione in quanto "Diversamente dal rapporto coniugale, la convivenza more uxorio è fondata esclusivamente sulla affectio quotidiana – liberamente e in ogni istante revocabile – di ciascuna delle parti *e si caratterizza per l'inesistenza di quei diritti e doveri reciproci, sia personali che patrimoniali che nascono dal matrimonio*".

Prendendo in esame il diverso profilo riferito all'art.2 Costituzione, la Corte ha ritenuto che "nemmeno può dirsi violato il principio di tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana. E ciò in quanto la riferibilità *dell'art.2 Cost. <<anche alle convivenze di fatto, purché caratterizzate da un accertato di stabilità>>* (sentenze n.310 del 1989 e n.237 del 1986) non comporta un necessario riconoscimento, al convivente, del trattamento pensionistico di reversibilità che non appartiene certo ai diritti inviolabili *dell'uomo presidiati dall'art.2 della Costituzione*. Mentre le esigenze solidaristiche evidenziate dal remittente possono *trovare la sede idonea alla loro realizzazione nell'attività del legislatore* e non già nel giudizio di legittimità costituzionale".

E' pur vero che dopo l'intervento della Corte Costituzionale, in concomitante evoluzione con la "coscienza comune" cui fa riferimento la difesa dell'appellante, si sono create le condizioni per l'importante intervento normativo rappresentato dalla legge 20.5.2016 n.76.



Tuttavia è proprio l'ingresso della nuova disciplina ad offrire elementi di sostegno alla tesi della legittimità dell'esclusione dei conviventi more uxorio (o di fatto) dal trattamento di reversibilità.

Per quanto rileva nella presente controversia, la L.76/16, introducendo l'Istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, ha assicurato alle stesse effettività di tutela (anche per quanto riguarda il settore previdenziale e segnatamente il trattamento di reversibilità), prevedendo che "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole <<coniuge>>, <<coniugi>> o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" (art.1. comma 20).

Il testo normativo ha preso in esame anche la diversa condizione dei "conviventi di fatto" ("persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile") e tuttavia, come ha rilevato il primo giudice, pur assegnando agli stessi una serie di tutele (minuziosamente elencate nella sentenza impugnata), non ha previsto a loro favore alcuna tutela previdenziale, e nello specifico non ha esteso il trattamento di reversibilità.

La Corte di Cassazione, che prima del citato intervento legislativo, nel solco delle valutazioni espresse dalla Corte



Costituzionalità, aveva ripetutamente ritenuta legittima l'esclusione dei conviventi more uxorio dalla pensione di reversibilità, dopo l'entrata in vigore della L.76/16 è nuovamente intervenuta sul tema e, seppure con pronunce generalmente riferite alle convivenze di fatto relative a coppie dello stesso sesso, ha confermato i principi in precedenza espressi (cfr. fra le ultime Cass. sent. 24694/21; ord. 8241/22, la seconda con ampi riferimenti al diritto dell'Unione Europea e agli interventi delle Corti europee).

Per quanto possa ulteriormente rilevare in questa sede, con la sent. 24694/21 la Suprema Corte ha censurato la pronuncia di merito che aveva accolto direttamente la pretesa del ricorrente, già convivente di fatto con il de cuius, (si trattava di due conviventi di fatto dello stesso sesso, ma i principi sono pienamente utilizzabili anche nel caso di conviventi eterosessuali) diretta ad ottenere la pensione di reversibilità, rilevando innanzitutto che la mera copertura costituzionale della pensione di reversibilità non autorizzava la decisione diretta di accoglimento della pretesa senza investire (nuovamente) della questione la Corte Costituzionale, e per altro verso ha escluso sul punto la possibilità per lo stesso Giudice delle leggi di emettere una pronuncia additiva, osservando che le esigenze solidaristiche (desunte dalla riferibilità dell'art.2 Costituzione anche alle convivenze di fatto) “devono pur sempre essere calibrate in sede legislativa e non già nel giudizio di legittimità costituzionale”.



In presenza della dichiarazione normativamente prevista, le spese del grado devono essere compensate ex art.152 disp. att. c.p.c.

Visto l'art. 437 c.p.c.,
respinge l'appello e compensa le spese.

IL CONSIGLIERE Est.

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Clotilde FIERRO